



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 103 del 17 Gennaio 2018

## 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

### **RECLAMO n.29 della Società A.S.D. FUTSAL MELITO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 30.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Fortitudo Calcio Reggio – Futsal Melito del 25.11.2017- Campionato di 2^Categoria; penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica calciatore CANDITO Francesco, nella sua qualità di capitano, fino al 1 dicembre 2018, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il legale e il Presidente della società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

al 47' del primo tempo della gara di cui in epigrafe, a gioco fermo, l'arbitro andava a separare due calciatori che stavano discutendo in maniera accesa, poiché si formava un capannello di calciatori lo stesso indietreggiava per sottrarsi alla mischia, ma veniva colpito da dietro con violenza, tra la spalla ed il collo, da un calciatore sicuramente riconducibile, a detta dello stesso Direttore di gara, ad uno dei titolari del Melito.

Per la violenza del colpo subito l'arbitro, non trovandosi nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione di gara, la sospendeva.

Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, la squalifica del calciatore Francesco Candito nella sua qualità di capitano ai sensi dell'art 3 C.G.S. e dell'art. 73 N.O.I.F. per l'atto di violenza compiuto ai danni dell'arbitro, in vece dell'autore non riconosciuto, e le sanzioni amministrative accessorie.

La reclamante contesta che l'atto stesso - sempre che si voglia qualificarlo come atto di violenza e non lo si riconduca ad un gesto accidentale e non voluto scaturito dalla concitazione del momento - abbia comportato postumi di gravità tale da impedire al direttore di gara il prosieguo della gara.

Rappresenta, poi, che il capitano non può essere considerato responsabile per il colpo subito dall'arbitro in quanto nel momento del suo accadimento era già stato sostituito.

In data 11 dicembre u.s. - preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine - veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 15 gennaio 2018.

L'arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna, nel confermare il rapporto precisava che al momento della sostituzione del capitano ed in assenza del vice capitano già sostituito la società Futsal Melito non ha indicato alcun calciatore a cui affidare la qualifica di capitano.

La narrazione dell'arbitro non può, però, essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento dell'atto di violenza da parte di un calciatore del Melito che non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni fisiche in cui l'arbitro si è venuto a trovare. Conseguenziale l'attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Futsal Melito e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa.

Residua quindi da valutare la congruità della sanzione, derivante, della penalizzazione in classifica e di quella irrogata al calciatore Candito Francesco in quanto capitano della squadra.

In merito ritiene questo Collegio che gli avvenimenti giustificano oltre alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara anche l'irrogazione di un punto di penalizzazione ma vanno adeguatamente approfonditi con riguardo all'eccezione sollevata dalla reclamante, preso atto, come appurato, che al momento dell'evento contestato anche il vicecapitano, che avrebbe dovuto assumere le funzioni del Capitano, era stato sostituito.

Ritiene questo Collegio che in assenza del Capitano e del suo Vice, non possa attribuirsi la responsabilità per l'atto di violenza subito dall'arbitro ad altri tesserati.

Se nel caso che occupa appare certo che la squadra del Futsal Melito avrebbe dovuto comunicare al Direttore di Gara, che avrebbe avuto del resto anch'esso l'onere di richiederlo al Dirigente Accompagnatore, il nominativo di altro calciatore che all'uscita del Capitano, ed in assenza del suo Vice, ne avrebbe dovuto assumere il ruolo, è parimenti indubitabile che la norma fortemente connotata da una spiccata valenza afflittiva e sanzionatoria non può permettere interpretazione e applicazioni estensive.

Per i motivi sopra esposti il reclamo va, pertanto, rigettato nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, alla penalizzazione e alle sanzioni accessorie, va accolto nel resto annullando la squalifica del calciatore Candito Francesco.

In merito alle sanzioni accessorie ritiene questo Collegio che, pur non essendo individuato l'autore dell'atto di violenza ed in assenza del responsabile, ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., il disvalore dell'atto compiuto legittima la comminazione delle stesse in ossequio alla ratio della norma ex art. 16, comma 4 bis, del C.G.S..

P.Q.M.

rigetta il reclamo nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara *Fortitudo Calcio Reggio – Futsal Melito del 25.11.2017* e alla penalizzazione di un punto in classifica;

annulla la squalifica del calciatore Francesco CANDITO;

conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n. 39 della Società A.S.D. TAVERNESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 84 del 14.12.2017 (inibizione del dirigente COSTABILE Natale fino al 14/3/2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il dirigente Costabile Natale avendone riconosciuto la responsabilità per i fatti ascritti.

Riporta l'arbitro nel rapporto di gara che il Costabile, durante le operazioni di riconoscimento dei calciatori lo ha minacciato ripetutamente impedendogli di uscire dallo spogliatoio in quanto ne teneva bloccata la porta di uscita e rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine allarmate per le urla dello stesso.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell'arbitro.

La vicenda per come narrata dal direttore di gara non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

La gravità della stessa rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 20.2.2018;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente COSTABILE Natale a tutto il 20.2.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n. 40 del Sig.MUNNO Mario (tesserato della Soc.A.C.Amendolara)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.12.2017 (squalifica fino al 20/02/2018).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il reclamante;

## RILEVA

la sanzione che si impugna riviene dal rapporto dell'arbitro che riferisce come il signor Munno Mario, allenatore dell'A.C. Amendolara, abbia, dopo la notifica di un provvedimento di espulsione per aver colpito con un calcio la panchina, minacciato ripetutamente il Direttore di gara e tentato di rientrare in campo scavalcando la recinzione.

Il Munno ammette sostanzialmente le proprie responsabilità chiedendo una riduzione della squalifica.

Le giustificazioni addotte in ricorso non legittimano una riduzione della squalifica che appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n. 41 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 SGS del 21.12.2017 (ripetizione della gara Catanzaro Lido 2004 – Calcio Lamezia del 18.12.2017-Campionato Regionale Giovanissimi).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il rappresentante della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato d'ufficio che l'incontro del Campionato Giovanissimi Regionali Catanzaro Lido 2004 – Calcio Lamezia del 18.12.2017 (3 - 1) si era disputata senza la presenza dell'assistente dell'arbitro che doveva essere messo a disposizione dalla società Calcio Lamezia, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio che contempla la designazione di due assistenti arbitrali, disponeva la ripetizione della gara.

La società Catanzaro Lido nell'odierno reclamo sostiene che la gara ha avuto esito regolare in quanto si è disputata con la presenza di entrambi gli assistenti dell'arbitro e che solo per mera dimenticanza di quest'ultimo il nominativo di quello messo a disposizione dal Lamezia non è stato riportato in rapporto.

Il Direttore di gara, convocato a chiarimenti, ha rappresentato che la gara ha visto la presenza di entrambi gli assistenti, in particolare la società Lamezia Calcio, pur non indicando in distinta il nominativo, ha messo a disposizione un assistente arbitrale regolarmente identificato, per cui ha avuto regolare svolgimento.

## P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, ripristina il risultato 3 a 1 della gara Catanzaro Lido 2004 Calcio Lamezia del 18.12.2017, conseguito sul campo;

trasmette gli atti alla segreteria del Comitato Regionale per quanto di competenza;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n. 42 della Società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 14.12.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara Magisano – Atletico Sellia Marina del 10.12.2017-Campionato 3^Categoria).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
sentita la società controdeducente;

RILEVA

che, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rende necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara A.S.D. Magisano - A.S.D. Atletico Sellia Marina, disputatasi in data 10/12/2017, per la seduta del 05/02/2018;

P.Q.M.

rimanda la decisione all'esito della disposta audizione dell'arbitro della gara A.S.D. Magisano - A.S.D. Atletico Sellia Marina, disputatasi in data 10/12/2017, per la seduta del 05 FEBBRAIO 2018.

**RECLAMO n. 43 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 10.01.2018 (squalifica del calciatore RISPOLI Rocco per DUE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
dichiara inammissibile il reclamo poichè ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi